



NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA ASSICURATIVA 'Option Plus'
(Polizza Collettiva n. 5266/02, tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers S.A)

NOTA INFORMATIVA

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE **Cardif Assurances Risques Divers S.A.**, Rappresentanza generale per l'Italia, Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese n° 273430 Trib. Milano ed iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00011 sito internet: www.cardif.it; e-mail: info@cardif.com;

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra gli Assicuratori e la Contraente.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO E AI SINISTRI

RECLAMI ALL'IMPRESA

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, **devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail** all'Impresa e, in particolare, alla **funzione Ufficio Reclami**, incaricata del loro esame a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di **quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

RECLAMI ALL'ISVAP

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'ISVAP al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza/sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'ISVAP che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati devono fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

PRESCRIZIONE

Per gli Assicurati i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



Si invita l'Assicurato a leggere con particolare attenzione le clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative e la durata delle coperture.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Assicurato: la persona fisica, titolare della Carta Option Plus, per la quale è prestata l'assicurazione,

Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA. , C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.

Beni Assicurati: Beni materiali acquistati, per intero e con un'unica transazione, con la Carta Assicurata.

Carta Assicurata: la Carta Option Plus emessa dalla Contraente e regolarmente attivata da parte dell'Assicurato secondo le procedure della Contraente stessa.

Carta Attiva: la Carta Option Plus che abbia effettuato almeno una transazione di acquisto o di prelievo o che, emessa in sostituzione di altra Carta Option Plus, abbia un saldo attivo da rimborsare come indicato sull'estratto conto inviato dalla Contraente.

Contraente: Findomestic Banca S.p.A. che stipula la Polizza per conto dei propri clienti titolari di Carta Option Plus.

Data di Decorrenza: data a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dalla Polizza hanno effetto.

Data di Cessazione delle Garanzie: data allo scadere della quale le garanzie assicurative previste dalla Polizza non hanno più effetto.

Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che, in caso di sinistro, viene dedotta dall'ammontare del danno indennizzato e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia di Vendita: garanzia legale prestata dal venditore di un bene ad un consumatore per l'eventuale difetto di conformità al contratto di compravendita che si manifesti entro 24 mesi dalla consegna per i beni nuovi ovvero ogni altra garanzia convenzionale, di analoghi contenuto e di durata (24 mesi dalla consegna) offerta dal venditore o dal costruttore sui beni nuovi.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Massimale: importo massimo che viene liquidato all'Assicurato.

Negozi Online: ogni rivenditore di Beni Assicurati che opera tramite Internet.

Parti: Assicurato, Beneficiario, Compagnia, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5266/02 stipulata fra Contraente e Compagnia.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.



Art 1. Oggetto della copertura

La Compagnia riconosce all'Assicurato le seguenti garanzie:

- Copertura "MIGLIOR PREZZO GARANTITO"
- Copertura "ESTENSIONE GARANZIA DI VENDITA"
- Copertura "CONSEGNA ACQUISTI INTERNET"

Art. 2. Persone assicurate

E' assicurata ogni persona fisica titolare di una Carta Option Plus Attiva.

Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie

Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dal momento di primo utilizzo della Carta in caso di nuova emissione o dalla data di emissione della Carta per quelle emesse in sostituzione di Carte già esistenti che riportino un saldo attivo sull'estratto conto inviato dalla Contraente.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

Le coperture assicurative hanno termine, per ciascun Assicurato:

- alla scadenza annuale immediatamente successiva, in caso di cessazione della Polizza Collettiva sottoscritta tra la Contraente e la Compagnia;
- al venir meno della Titolarità della Carta Option Plus.

Art. 4 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative

Art. 4.1 Copertura assicurativa "Miglior Prezzo Garantito"

(a) Beni assicurabili

La garanzia si applica a tutti i beni materiali nuovi acquistati con la Carta Assicurata, per intero e con un'unica transazione, e che abbiano un prezzo uguale o superiore a 100 Euro (IVA esclusa).

(b) Rischio assicurato

Il rischio coperto è la perdita pecuniaria derivante dalla differenza tra il prezzo totale pagato per l'acquisto di un Bene Assicurato ed il prezzo riscontrato per lo stesso bene (marca, modello, codice di riferimento del produttore), in un altro punto vendita situato in Italia entro 100 chilometri di distanza.

(c) Prestazione Assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, la Compagnia, in caso di sinistro, liquida la differenza tra il prezzo totale pagato per l'acquisto del Bene Assicurato ed il prezzo riscontrato per il medesimo in un altro punto vendita, sempre che:

- la constatazione della differenza di prezzo avvenga entro 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato;
- la differenza di prezzo sia uguale o superiore a 30 Euro.

Art. 4.2 Copertura assicurativa "Estensione Garanzia Di Vendita"

(a) Beni assicurabili

La garanzia si applica ai seguenti beni materiali nuovi che abbiano un prezzo superiore a 100 Euro (IVA esclusa): Forni, Piani Cottura, Microonde, Lavastoviglie, Lavatrici, Asciugabiancheria, Asciugatrici, Bollitori Elettrici, Figor, Freezer, Centrifugatrici, Sistemi Portatili di Climatizzazione e Unità di Refrigerazione, Idropulitrici TV CRT, TV LCD, TV/Video/DVD combo, Videoregistratori, Hi Fi e Sistemi Audio, Lettori CD, Lettori e Registratori DVD, Sistemi Home Cinema, Videocamere, Aspirapolvere; tutti i beni sopra elencati devono essere stati acquistati con la Carta Assicurata, per intero e con un'unica transazione, e registrati, come indicato nell'Art. 5, entro 30 giorni dalla data di acquisto.

(b) Rischio assicurato

Il rischio coperto è la perdita pecuniaria derivante dal costo di riparazione del Bene Assicurato presso un Centro di Assistenza autorizzato dal produttore nel caso in cui presenti difetti di fabbricazione tali da impedire il normale



funzionamento, purché risulti cessata la Garanzia di vendita.

L'estensione di garanzia copre i medesimi rischi coperti dalla Garanzia di vendita per un periodo di 12 mesi a partire dal giorno successivo alla scadenza della Garanzia di Vendita.

(c) Prestazione Assicurativa

La Compagnia, nei limiti dei massimali di cui all'articolo 9, in caso di sinistro, si impegna a riconoscere un indennizzo per le perdite pecuniarie derivanti dal sinistro medesimo. Ove si sia proceduto alla riparazione del Bene Assicurato, in misura e nei limiti dell'importo della riparazione stessa, ove invece il Bene assicurato non risulti riparabile, in misura e nei limiti del prezzo originario di acquisto del Bene Assicurato, al netto dell'IVA.

(d) Franchigia

Per ogni sinistro è prevista una franchigia di 100 Euro.

Art. 4.3 Copertura assicurativa "Consegna Acquisti Internet"

(a) Beni assicurabili

La garanzia si applica a tutti i Beni materiali nuovi acquistati in Negozi Online con sede legale nella Comunità Europea con la Carta Assicurata, per intero e con un'unica transazione, che abbiano un prezzo uguale o superiore a 40 Euro al netto dell'IVA.

(b) Rischio assicurato

I rischi coperti sono le perdite pecuniarie derivanti da:

- consegna di un bene difforme da quello acquistato, nel caso in cui il venditore non proceda alla sostituzione del bene difforme o non proceda al rimborso dell'Assicurato entro un termine massimo di 120 giorni dalla data di consegna;
- mancata consegna del Bene Assicurato acquistato entro 120 giorni dalla data di presunta consegna.

(c) Prestazione Assicurativa

Fermi i massimali di cui all'art. 9, la Compagnia, in caso di sinistro, riconosce all'Assicurato un indennizzo per le perdite pecuniarie pari al valore di acquisto del Bene Assicurato, come descritto nella fattura di acquisto e con l'esclusione dei costi di trasporto.

Art. 5 Registrazione dei Beni acquistati per la Copertura "Estensione Garanzia Di Vendita"

Per usufruire della copertura "Estensione Garanzia di Vendita", tutti i Beni Assicurati assicurabili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di acquisto oppure dalla data di consegna in caso di acquisti effettuati presso Negozi Online.

Per procedere con la registrazione l'Assicurato deve contattare il seguente numero **840.701.910** e chiedere la registrazione del Bene Assicurato.

Art. 6 Esclusioni

Art 6.1 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

Le coperture sono escluse nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato, ovvero del Beneficiario;
- b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- c) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
- d) sinistri derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- e) sinistri relativi a Beni acquistati illegalmente;
- f) sinistri relativi a Beni alienati dall'Assicurato;
- g) sinistri causati in occasione di sequestri, confische e operazioni di distruzione condotte o decise dalle autorità, ivi comprese le autorità doganali;

Art. 6.2 Rischi esclusi per la Copertura "Estensione Garanzia di Vendita"

La copertura è esclusa nei seguenti casi :

- a) danno causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto



- delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- b) danni già coperti da altre assicurazioni;
 - c) guasto o difetto che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le lampade di tv al plasma e/o retroproiettori, le batterie - a meno che non siano assemblate di primo impianto e non sostituibili - le testine delle stampanti e dei fax, il toner e le cartucce in genere);
 - d) danno causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità dell'oggetto assicurato;
 - e) danni causati da sabbia, dall'acqua di mare, dall'azione della luce solare o del vento, da condizioni atmosferiche o da altri elementi naturali;
 - f) difetti nascosti per i quali è responsabile il produttore;
 - g) danno causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
 - h) danno causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
 - i) danno causato in occasione di furto o tentato furto;
 - j) danno causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, perdita di acido dalle batterie, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti all'oggetto assicurato);
 - k) danno derivante dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
 - l) i danni esclusi dalla Garanzia originale del Bene Assicurato;
 - m) i danni conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del Bene Assicurato, usura in genere, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - n) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
 - o) i danni per mancata o inadeguata manutenzione;
 - p) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
 - q) i danni a tutti gli accessori del Bene Assicurato anche se inclusi nella confezione originaria della casa costruttrice, così come riportati sul libretto di istruzioni nella versione italiana;
 - r) tutti i sinistri non dipendenti da difetti di fabbricazione del Bene Assicurato.

Sono esclusi dall'assicurazione i seguenti Beni:

- a) Beni con un prezzo inferiore a 100 Euro (IVA esclusa);
- b) Beni il cui produttore non possiede riparatori autorizzati in Italia;
- c) Beni non elettrici;
- d) Beni dedicati ad un utilizzo professionale;
- e) Beni il cui numero seriale risulti illeggibile;
- f) Beni non coperti da una Garanzia di Vendita al momento dell'acquisto;
- g) Computer, laptop, videogiochi;
- h) Telefonini, Blackberries;
- i) TV al plasma;
- j) Boilers;
- k) Qualsiasi veicolo a motore, a 2 o 4 ruote, natante, aeroplano così come i loro accessori, ricambi, materiali di consumo necessari per l'uso e manutenzione.

Art. 6.3 Rischi esclusi per la Copertura assicurativa "Miglior Prezzo Garantito"

Sono esclusi dall'assicurazione i seguenti eventi:

- a) acquisto effettuato dallo staff, dal personale direttivo o dai Proprietari - e rispettivi familiari - del punto vendita dove il bene è stato acquistato o del punto vendita dove la differenza di prezzo è stata riscontrata;
- b) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata nello stesso punto vendita;
- c) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata in un punto vendita a più di 100 chilometri di distanza dal punto vendita di acquisto del Bene Assicurato;
- d) beni acquistati in una nazione diversa dall'Italia o in una zona duty free oppure se la differenza di prezzo è riscontrata confrontando un bene venduto all'estero o in una zona duty free;
- e) qualsiasi bene acquistato tramite catalogo o vendite per corrispondenza oppure se la differenza viene



- riscontrata confrontando il prezzo del bene con uno venduto tramite catalogo o vendita per corrispondenza;
- f) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata confrontando il prezzo del bene acquistato in un punto vendita italiano e quello proposto in un qualsiasi sito Internet;
 - g) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata confrontando il prezzo del bene nuovo con un bene di seconda mano;
 - h) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata per lo stesso bene venduto in promozioni speciali;
 - i) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata in un negozio non aperto al pubblico;
 - j) qualsiasi differenza di prezzo riscontrata con il bene venduto in promozioni riservate ai soli membri di associazioni, circoli o clubs o promozioni riservate ai Titolari di Carte di credito o debito non emesse da Findomestic Banca;
 - k) differenze di prezzo riscontrate con un bene venduto in una liquidazione o svendita;

Art. 6.4 Rischi esclusi per la Copertura “Consegna Acquisti Internet”

Sono esclusi dall'assicurazione i seguenti eventi:

- a) ritardata o mancata consegna a causa di scioperi.

Art. 6.5 Beni esclusi per le Coperture “Miglior Prezzo Garantito” e “Consegna Acquisti Internet”

Sono esclusi dall'assicurazione i seguenti Beni:

- a) animali viventi;
- b) piante;
- c) denaro, traveller's cheques, biglietti di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti finanziari negoziabili;
- d) gioielli o gemme, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato, oggetti da collezione;
- e) beni acquistati da siti di aste online;
- f) cibi e bevande o altri generi deperibili, tabacco e carburante;
- g) articoli medico sanitari, strumentazione medica e oculistica;
- h) servizi di ogni genere;
- i) terreni ed edifici;
- j) qualsiasi bene venduto quale componente e/o ricambio di un prodotto privo di una propria destinazione d'uso;
- k) qualsiasi bene fatto su misura;
- l) qualsiasi veicolo a motore, a 2 o 4 ruote, natante, aeroplano così come i loro accessori, ricambi, materiali di consumo necessari per l'uso e manutenzione.

Art. 7 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario della Prestazione è l'Assicurato.

Art. 8 Premi dell'assicurazione

Il premio è totalmente a carico della Contraente.

Art. 9 Massimali

Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dalla Compagnia è:

- per la garanzia “Miglior Prezzo Garantito”: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la liquidazione della differenza di prezzo entro un massimale di 500 Euro per sinistro e per anno assicurativo, entro un massimo di due sinistri per anno.
- per la garanzia “Estensione Garanzia di vendita”: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato fino ad un massimo di 1.000 Euro per sinistro, e comunque entro i limiti del prezzo originario del Bene Assicurato, e due sinistri per anno assicurativo. Il numero massimo di Beni registrabili per anno è due.
- Per la garanzia “Consegna Acquisti Internet”: la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un rimborso entro un massimale di 1.000 Euro per sinistro, entro un massimo di due sinistri per assicurato e per anno.

Art. 10 Estensione Territoriale Denuncia dei Sinistri

Le coperture “Miglior Prezzo Garantito” e “Estensione Garanzia di vendita” hanno validità esclusivamente per i beni acquistati in



punti di vendita situati nel territorio italiano.

La copertura "Consegna Acquisti Internet" ha validità esclusivamente per i beni acquistati in Negozi Online con sede legale nella Comunità Europea.

Art. 11 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati telefonicamente a Cardif, al numero **840.701.910**.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero **840.701.910**.

L'Assicurato dovrà consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest'ultima necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.

Per tutte le garanzie:

L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia copia dell'estratto conto della Carta Assicurata riportante indicazione della spesa effettuata per l'acquisto del Bene Assicurato.

Per la garanzia "Miglior Prezzo Garantito":

L'Assicurato dovrà denunciare alla Compagnia, entro 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato, la constatazione della differenza di prezzo. L'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia:

- copia della ricevuta o fattura di acquisto del Bene Assicurato con indicazione dei dati identificativi del Bene Assicurato stesso e della data di acquisto;
- la documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicità, copia di preventivi, ecc) comprovante la differenza di prezzo esistente tra il Bene Assicurato ed altro medesimo Bene venduto in diverso punto vendita.

Per la garanzia "Estensione Garanzia di vendita":

L'Assicurato dovrà, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:

- 1) aver registrato il Bene Assicurato secondo le modalità espresse nell'Art. 5;
- 2) non affidare la riparazione ad operatori non autorizzati, bensì portare il Bene Assicurato danneggiato presso uno dei centri di assistenza autorizzati dal produttore del Bene;
- 3) denunciare il sinistro entro il 30° giorno dalla data di accadimento dello stesso e fornire alla Compagnia la seguente documentazione:
 1. fotocopia della garanzia del produttore;
 2. originale dello scontrino o dell' eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'apparecchio;
 3. nel caso in cui il bene fosse riparabile, fattura di riparazione in originale, con diagnosi relativa al danno subito, la descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione (che dovrà essere stata effettuata esclusivamente da un centro autorizzato dalla casa costruttrice dell'apparecchio), nonché indicazione dell'importo relativo alla manodopera ed ai pezzi di ricambio.
 4. in alternativa, nel caso in cui il bene non fosse riparabile, dichiarazione rilasciata dal Centro di riparazione autorizzato relativa alla non riparabilità del bene.
 5. documentazione attestante la data di consegna del Bene Assicurato.

Per la garanzia "Consegna Acquisti Internet":

In caso di consegna di un Bene Assicurato difforme, l'Assicurato, trascorsi 90 giorni e comunque non oltre 95 giorni dalla data di consegna del Bene Assicurato difforme, dovrà fornire alla Compagnia:

- copia della ricevuta di acquisto o l'e-mail del Negozio Online che conferma l'ordine, indicando espressamente i riferimenti dell'acquisto (marca, modello, codice di riferimento del produttore) del Bene Assicurato;
- le seguenti prove di consegna: distinta di consegna se la consegna viene effettuata da un vettore privato o la ricevuta di consegna, se la consegna viene effettuata via posta;
- una descrizione completa del prodotto ricevuto e la ricevuta allegata al Bene difforme comprovante che il Bene ricevuto è diverso da quello ordinato;
- se il Bene è stato rimandato al venditore: la ricevuta di ritorno della spedizione effettuata;



In caso di mancata consegna, l'Assicurato, trascorsi 90 giorni e comunque non oltre 95 giorni dalla data di presunta consegna del Bene Assicurato, dovrà fornire alla Compagnia:

- copia della ricevuta di acquisto o l'e-mail del Negozio Online che conferma l'ordine, indicando espressamente i riferimenti dell'acquisto (marca, modello, codice di riferimento del produttore) del Bene Assicurato;
- documentazione attestante la data di presunta consegna del Bene Assicurato;
- la dichiarazione dell'Assicurato attestante la mancata consegna;

Qualsiasi altro documento o informazione che La Compagnia potrebbe considerare necessario per la richiesta di indennizzo.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 12 Liquidazione dei sinistri

La Compagnia si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 13 Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 14 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 18 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Gestione Linea Persone - Largo Toscanini 1 – 20122 Milano, fax n. 02 77224261. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.

Art. 15 Cessione dei diritti

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la Compagnia e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto:

- per la polizza n° 5266/02 a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà, rivolgersi all'ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della copia del reclamo presentato a Cardif Assicurazioni S.p.A. nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.



Art. 19 Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d .lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n. 1, 20122 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com